Ministero dell'Istruzione
e del Merito
Istituto Comprensivo di Soliera
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Caduti di Nassiriya, 100 - 41019 Soliera (MO)
Tel. 059 567234
e-mail: moic808007@istruzione.it - pec: moic808007@pec.istruzione.it
www.icsoliera.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Allegato del Regolamento Generale di Istituto

1) PRINCIPI GENERALI

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stilata a New York il 20 novembre 1989 e dai principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale, di cittadinanza attiva e solidale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; il comportamento incide esclusivamente sulla valutazione della condotta, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dalla normativa vigente.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché al principio della riparazione del danno e della responsabilizzazione educativa. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono convertite e strutturate in percorsi di approfondimento educativo e attività di cittadinanza attiva e solidale.
8. Il presente Regolamento di Disciplina opera in stretto raccordo con il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, sottoscritto dalle famiglie all'atto dell'iscrizione, il quale definisce diritti, doveri e impegni condivisi per la prevenzione e il contrasto del bullismo, del cyberbullismo, dell'uso di alcol e sostanze stupefacenti e delle dipendenze digitali.
9. Il presente Regolamento definisce:
    - a) Le mancanze disciplinari e le sanzioni;
    - b) Gli organi competenti a comminare le sanzioni;

- c) Il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

2) MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE

2.1 Mancanze disciplinari Determinano l'applicazione di sanzioni disciplinari i seguenti comportamenti degli allievi:

- **a)** inadeguato impegno nelle attività didattiche, sia a scuola che a casa;
- **b)** comportamenti di disturbo durante l'attività scolastica che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni;
- **c)** utilizzo di un linguaggio volgare o il compimento di gesti inadeguati alla realtà scolastica;
- **d)** mancato rispetto ed uso improprio di strutture, arredi, strumentazioni e beni scolastici;
- **e)** utilizzo non autorizzato dai docenti del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici nei locali della scuola o durante attività scolastiche che si svolgono in altri ambiti (incluso l'uso improprio a fini didattici non autorizzato);
- **f)** appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico di un docente o del personale scolastico e modificarne i dati o violare sistemi informatici dell'Istituto;
- **g)** assenze ingiustificate e falsificazione della firma dei genitori o di altre persone;
- **h)** comportamenti che violano la dignità dei compagni come atti di bullismo, cyberbullismo, ingiurie, minacce, discriminazioni, o che ledono i loro beni (furti, danneggiamenti, ecc.);
- **i)** comportamenti che violano la dignità e il ruolo dei docenti, del Dirigente Scolastico e del personale ATA, come parole o gesti di insubordinazione, oltraggio, ingiurie, minacce, o danni ai loro beni;
- **j)** comportamenti che violano o rischiano di violare l'integrità fisica dei compagni, dei docenti o del personale ATA, come spinte, sgambetti, percosse o atti di violenza;
- **k)** comportamenti che violano le regole relative alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003): acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche (compagni, docenti, personale ATA) mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente diffonderli o divulgarli in rete o tramite chat;
- **l)** comportamenti, di cui ai punti h), i), j) e k), compiuti anche nei confronti di persone che non appartengano all'istituto scolastico nell'ambito di attività promosse dalla scuola;
- **m)** i comportamenti di cui ai punti h), i), j) e k) sono puniti se avvenuti in contesto scolastico o comunque collegati, anche solo fisicamente o idealmente, alle attività scolastiche, all'Istituto Comprensivo e alle persone a quest'ultimo in qualunque modo riferibili. Le ingiurie, le minacce ed ogni atto di bullismo e cyberbullismo sono sanzionabili anche quando compiuti tramite i nuovi mezzi di comunicazione o la rete internet, purché abbiano ricadute dirette o indirette in ambito scolastico, ferma restando la responsabilità civile e penale dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.

2.2 Elenco delle sanzioni disciplinari Agli studenti dell'Istituto possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- **a)** ammonizione verbale, in classe o in contesto privato;
- **b)** ammonizione scritta con annotazione nel Registro elettronico di classe e comunicazione alle famiglie;
- **c)** allontanamento temporaneo dalla classe;
- **d)** isolamento durante l'intervallo;
- **e)** esclusione dalle visite guidate, dalle uscite didattiche e dai viaggi d'istruzione;
- **f)** allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 2 giorni, con obbligo di frequenza e attività di approfondimento educativo;

- **g)** allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale;
- **h)** allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- **i)** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- **j)** esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3) DETTAGLIO DELLE SANZIONI E PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE

a) Ammonizione verbale in classe o in contesto privato È irrogata per comportamenti di lieve entità tra quelli previsti alle lettere *a), b), c), d), e)* del punto 2.1. Può essere formulata dai docenti, dal personale ATA (limitatamente agli ambiti di vigilanza e competenza), dal Collaboratore del Dirigente, dal Referente di plesso e dal Dirigente Scolastico. Deve essere concessa allo studente la possibilità di addurre verbalmente le proprie eventuali giustificazioni.

b) Ammonizione scritta sul Registro elettronico È irrogata per i comportamenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* del punto 2.1. È disposta dal singolo docente, dal Collaboratore del Dirigente, dal Referente di plesso o dal Dirigente Scolastico. Il provvedimento è annotato nel Registro elettronico di classe con notifica alla famiglia. Qualora entro tre giorni la presa visione non risulti confermata dai genitori, il docente coordinatore di classe, il Collaboratore del Dirigente o il Referente di plesso contattano direttamente la famiglia. In caso di reiterazione delle note disciplinari, il Consiglio di Classe valuta l'adozione di provvedimenti più gravi. È sempre garantito il diritto dello studente di esporre le proprie giustificazioni.

c) Allontanamento temporaneo dalla classe È irrogato per i comportamenti di cui alla lettera *b)* (disturbo grave che impedisce lo svolgimento della lezione). È disposto dal singolo docente con immediato affidamento dell'alunno al Collaboratore del Dirigente, al Referente di plesso, al personale ATA incaricato della vigilanza o con inserimento in un'altra classe/gruppo attivo. Il provvedimento è annotato sul Registro elettronico e comunicato alla famiglia.

d) Isolamento durante l'intervallo È disposto dal Collaboratore del Dirigente, dal Referente di plesso o dal Dirigente Scolastico, su segnalazione dei docenti, per i comportamenti di cui al punto 2.1, garantendo comunque la vigilanza sull'alunno e l'ascolto preventivo delle sue ragioni.

e) Esclusione dalle visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione Può essere irrogata per gravi o reiterate infrazioni di cui al punto 2.1, qualora la partecipazione dell'alunno comprometta la sicurezza propria, altrui o il regolare svolgimento dell'uscita. È disposta dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in composizione allargata:

1. Non partecipa alla seduta il rappresentante dei genitori qualora sia genitore dell'alunno coinvolto.
2. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato convocano l'alunno, accompagnato dai genitori, per l'audizione a difesa.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti, redigendo verbale motivato.
4. La sanzione è comunicata formalmente ai genitori.

f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 giorni (Attività di approfondimento) Ai sensi della normativa vigente, l'allontanamento fino a 2 giorni non comporta la permanenza a casa dell'alunno, bensì l'obbligo di frequenza scolastica durante il quale lo studente è impegnato in **attività di approfondimento disciplinare e riflessione critica** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento, stabilite dal Consiglio di Classe e svolte

sotto la vigilanza del personale scolastico. È disposto per reiterazione delle infrazioni alle lettere *a), b), c), d), e)* o per infrazioni non gravi alle lettere *f), g), h), i), k).*

g) Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni (Attività di cittadinanza attiva e solidale) In conformità al D.P.R. n. 134/2025, per allontanamenti da 3 a 15 giorni lo studente è tenuto a svolgere **attività di cittadinanza attiva e solidale** a favore della comunità scolastica o presso strutture, enti e associazioni esterni convenzionati (individuati negli elenchi predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale).

- Le attività di cittadinanza attiva e solidale proseguono anche oltre la durata formale dell'allontanamento qualora il Consiglio di Classe ritenga necessario completare il percorso educativo e di reinserimento.
- La partecipazione alle suddette attività rientra nel computo delle ore valide ai fini della regolarità dell'anno scolastico; l'eventuale rifiuto o mancato svolgimento incide negativamente sulla valutazione del comportamento.
- La sanzione è disposta dal Consiglio di Classe in composizione allargata (con esclusione dell'eventuale genitore rappresentante interessato), previa convocazione e audizione a difesa dello studente accompagnato dai genitori, mediante delibera motivata adottata a maggioranza assoluta.

h) Attività di utilità sociale e riparazione Nell'ambito dei percorsi di cittadinanza attiva e solidale interni all'Istituto (o come misure accessorie), il Consiglio di Classe può individuare le seguenti attività:

- riordino e catalogazione dei libri della biblioteca scolastica;
- riordino di laboratori, archivi o attrezzature sportive;
- cura e pulizia degli spazi comuni o aree verdi della scuola;
- supporto operativo agli uffici di segreteria o piccole manutenzioni non pericolose;
- produzione di elaborati scritti, multimediali o artistici di riflessione critica sugli episodi verificatisi;
- attività di tutoraggio o supporto educativo in contesti protetti sotto la guida dei docenti.

i) Allontanamento superiore a 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale / esame di Stato Tali sanzioni sono adottate dal **Consiglio di Istituto** in caso di atti di particolare gravità, reiterazione di comportamenti lesivi della dignità e dell'integrità fisica delle persone (lettere *h, i, j, k, l, m*), aggressioni al personale scolastico, o fatti che configurino pericolo per l'incolumità delle persone e rilevanza penale.

1. Il Presidente del Consiglio di Istituto convoca tempestivamente l'organo (escludendo dal voto e dalla discussione l'eventuale consigliere genitore dell'alunno coinvolto).
2. Il Dirigente Scolastico invita lo studente e i genitori all'audizione a difesa.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti con rigorosa motivazione nel verbale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.
4. Durante il periodo di allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo finalizzato all'inclusione e al reintegro nella comunità scolastica.

j) Risarcimento del danno In caso di danni materiali arrecati a strutture, arredi o attrezzature scolastici, accerta la responsabilità dell'alunno, l'Istituto richiede il risarcimento economico ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. Il Dirigente Scolastico quantifica l'entità del danno

(anche avvalendosi di tecnici o docenti esperti) e il Consiglio di Istituto delibera l'importo dovuto, comunicato per iscritto alla famiglia per il versamento tramite sistema PagoPA / conto dell'Istituto.

4) IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari (esclusione da uscite didattiche e tutte le tipologie di allontanamento dalla comunità scolastica) è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di Garanzia interno**, che decide nel termine di **dieci giorni**.
2. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente e da due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto fra i propri membri. Sono nominati membri supplenti per ciascuna componente, i quali subentrano in caso di incompatibilità o conflitto d'interessi (inclusa l'appartenenza del docente al Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione o la qualità di genitore dello studente sanzionato).
3. L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'Organo decide altresì sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente Regolamento.
4. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno o per violazioni del presente Regolamento, è ammesso reclamo, entro quindici giorni, al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, il quale decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.